# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 26 luglio 1993**

**che modifica le decisioni della Commissione 92/322/CEE, 92/323/CEE, 92/324/CEE, 92/325/CEE, 92/401/CEE, 92/402/CEE, 92/460/CEE, 92/461/CEE, 92/462/CEE e 92/463/CEE per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dall'Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria, Norvegia, Romania, Svizzera, Svezia, Finlandia e Islanda**

(93/469/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 [2], in particolare l'articolo 8,

considerando che le decisioni della Commissione 92/322/CEE [3], 92/323/CEE [4], 92/324/CEE [5], 92/325/CEE [6], 92/401/CEE [7], 92/402/CEE [8], 92/460/CEE [9], 92/461/CEE [10], 92/462/CEE [11] e 92/463/CEE [12] stabiliscono le condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dall'Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria, Norvegia, Romania, Svizzera, Svezia, Finlandia e Islanda;

considerando che gli Stati membri hanno sottoposto alla Commissione piani di controllo ed eradicazione di alcune malattie animali che comportano ulteriori condizioni di polizia sanitaria tra gli Stati membri;

considerando che in riferimento alle decisioni summenzionate gli Stati membri erano autorizzati a mettere in pratica simili condizioni di polizia veterinaria all'importazione di animali fino al 31 dicembre 1992;

considerando che ulteriori condizioni di polizia sanitaria continuano ad essere messe in pratica tra gli Stati membri e che è pertanto necessario autorizzare gli Stati membri a mettere in pratica tali condizioni per quanto riguarda le importazioni di animali fino al 31 dicembre 1993;

considerando che è necessario modificare in conseguenza le decisioni summenzionate;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'articolo 2 delle decisioni della Commissione 92/322/CEE, 92/323/CEE, 92/324/CEE, 92/325/CEE, 92/401/CEE, 92/402/CEE, 92/460/CEE, 92/461/CEE, 92/462/CEE e 92/463/CEE la data del « 31 dicembre 1992 » è sostituita dal « 31 dicembre 1993 ».

*Articolo 2*

La presente decisione è indirizzata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993.

*Per la Commissione*
René STEICHEN
*Membro della Commissione*

---

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
(3) GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 18.
(5) GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 35.
(6) GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 52.
(7) GU n. L 224 dell'8. 8. 1992, pag. 1.
(8) GU n. L 224 dell'8. 8. 1992, pag. 18.
(9) GU n. L 261 del 7. 9. 1992, pag. 1.
(10) GU n. L 261 del 7. 9. 1992, pag. 18.
(11) GU n. L 261 del 7. 9. 1992, pag. 34.
(12) GU n. L 261 del 7. 9. 1992, pag. 50.